

Contratto d'opera intellettuale- l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione

In materia di contratto d'opera intellettuale, ove risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. sent. 29 maggio 2015, n. 11147). La relativa indagine, precisa la S.C., da svolgersi sulla scorta degli elementi di prova che il danneggiato ha l'onere di fornire in ordine al fondamento dell'azione proposta, è riservata all'apprezzamento del giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto se non sorretta da una motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. A tal fine, il giudizio prognostico, che il giudice di merito deve compiere, non può che consistere in una valutazione volta a verificare se la pretesa azionata a suo tempo, senza la negligenza del legale, sarebbe stata in termini probabilistici ritenuta fondata e se il risultato sarebbe stato diverso e più favorevole all'assistito.

(Tribunale di Benevento, Giudice dott. Q. Caturano, sentenza n. 2821 del 28/12/2015)